

CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 19 DEL 16 MAGGIO 2014

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

LE SCHEDE INFORMATIVE

- **IL DECRETO SALVA ROMA-TER DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE**

Si riepilogano in questa scheda le conferme e le novità di natura fiscale effettuate con la conversione in legge del D.l. 16/2014 (c.d. salva Roma-ter).

Pagina 5

- **LA SANATORIA DELLE CARTELLE PROROGATA AL 31.05.2014**

La Legge di stabilità 2014 ha introdotto la possibilità per i contribuenti di estinguere il debito risultante dai ruoli emessi da Equitalia entro il 31.10.2013 senza interessi, purché venga versata l'intera somma dovuta entro il 28.02.2014. Tale termine, già posticipato al 31.03.2014 dal D.l. 16/2014, è stato ulteriormente differito al 31.05.2014 dalla legge di conversione del D.l. 16/2014.

Pagina 12

- **IL DIRITTO ANNUALE CAMERALE 2014 E LE NUOVE REGOLE SANZIONATORIE**

In questa scheda analizziamo gli importi, i termini e le modalità di versamento del diritto annuale dovuto alla competente Camera di Commercio per il 2014, le cui misure sono state definite dal Ministero dello Sviluppo Economico con la Circolare n. 201237 del 05.12.2013. Con riguardo alle regole sanzionatorie, si deve fare riferimento alla nuova posizione assunta dal Ministero nella nota n. 172574 del 22.10.2013, in cui si è adeguato ai chiarimenti della Circolare n. 27/E/2013 dell'Agenzia delle Entrate.

Pagina 14

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

- **GLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO IN UNICO PF 2014**

Nella nostra consueta rubrica di aggiornamento, con una serie di domande e risposte, illustriamo le modalità di compilazione delle sezioni III-A e III-B del Quadro RP di UNICO PF 2014 per poter fruire della detrazione delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Pagina 20

- **CASI RISOLTI**

Pagina 27

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **LE CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Una sintesi dei contenuti delle Circolari dell'Agenzia in ordine cronologico

Pagina 28

■ **LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell'Agenzia in ordine cronologico

Pagina 28

■ **I COMUNICATI STAMPA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Una sintesi dei contenuti dei Comunicati stampa dell'Agenzia in ordine cronologico

Pagina 29

SCADENZARIO

■ **SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL 16.05.2014 AL 03.06.2014**

Pagina 30

LA SETTIMANA IN BREVE

E' **partita l'operazione redditometro**. Sono state, infatti, **inviate dall'Agenzia delle Entrate le prime lettere ai contribuenti** che sono considerati a rischio evasione a causa della differenza troppo marcata fra le spese effettuate nel periodo d'imposta 2009 ed il reddito dichiarato nello stesso periodo (differenza fra il reddito dichiarato e le risorse spese di oltre il 20%). In alcuni casi, sono già stati effettuati gli incontri di confronto con i contribuenti. Per il periodo d'imposta 2009, le lettere dovrebbero essere circa 20.000 (e non più 35.000 come era stato ipotizzato inizialmente).

Le lettere di invito al contraddittorio che stanno arrivando in questi giorni offrono già al contribuente lo spazio per replicare alle spese elencate dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate per ricostruire il reddito e verificarne lo scostamento rispetto a quello dichiarato. Per ogni tipologia di spesa, di fianco alle colonne delle «spese certe», il soggetto ha la possibilità di appuntare gli importi che ritiene di aver effettivamente speso e che è in grado di dimostrare.

È **disponibile** sul sito dell'Agenzia delle Entrate il **software "Parametri 2014"**, destinato a imprese, professionisti e lavoratori autonomi che esercitano attività per le quali non sono stati ancora approvati gli studi di settore o, seppure approvati, operano condizioni di inapplicabilità non estensibili ai parametri.

Sulla **Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 2014**, è stato pubblicato, inoltre, il **decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 maggio**, con cui viene dato l'ok definitivo alla revisione congiunturale speciale dei **205 studi di settore** in vigore **per il periodo d'imposta 2013**. Si tratta di **correttivi** elaborati tenendo conto degli effetti della crisi economica e dei mercati nei settori manifatturiero, dei servizi, delle professioni e del commercio, correttivi già approvati dalla Commissione degli esperti nella riunione dello scorso 3 aprile.

E' stato poi reso **disponibile on line il software Gerico in versione definitiva**, che consente a imprese e lavoratori autonomi di calcolare la congruità rispetto agli studi di settore 2013, tenuto conto della normalità economica, della coerenza e dell'effetto dei correttivi "crisi". La versione di Gerico pubblicata è già quella definitiva, aggiornata con le modifiche previste dai decreti ministeriali del 24 marzo e del 2 maggio scorsi sui correttivi anticrisi.

Sono disponibili **sul sito dell'Agenzia delle Entrate i software per la compilazione ed il controllo dei modelli 770/2014 Ordinario e Semplificato**. Le applicazioni informatiche permettono di compilare i modelli e di comunicare per via telematica all'Amministrazione finanziaria i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno d'imposta 2013 e gli altri dati contributivi e assicurativi richiesti. **I modelli devono essere inviati telematicamente entro il 31 luglio**.

Sono disponibili on line sul sito dell'Agenzia delle Entrate anche il **software "Scelte 2014"**, che permette ai contribuenti, anche se esonerati dall'obbligo annuale di presentazione della dichiarazione dei redditi, di **scegliere a chi destinare telematicamente le quote dell'8 e del 5 per mille dell'Irpef**, e la **versione editabile della scheda per destinare il 2 per mille dell'Irpef ai partiti politici**.

La **Commissione Finanze della Camera** ha **approvato** il **14 maggio**, all'unanimità, una **risoluzione che impegna il Governo a intervenire per dare tempi certi al rimborso da 730** da parte dell'Agenzia delle Entrate nel caso in cui il contribuente abbia un **credito superiore a 4.000 euro** (Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 586 e 587) e ci sia la presenza di detrazioni per carichi di famiglia e/o di eccedenze di imposta derivanti da precedenti dichiarazioni. In tal caso, infatti, la Legge di Stabilità 2014 ha stabilito che il rimborso avverrà direttamente da parte dell'Agenzia delle Entrate dopo che questa ha effettuato controlli preventivi. Tuttavia, la norma stabilisce solo le tempistiche per i controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate in tali casi (6 mesi dalla data di trasmissione del 730 da parte dei CAF, intermediari o sostituti d'imposta), ma non definisce anche il termine entro il quale dovrebbe essere erogato il rimborso. Si chiede, quindi, al Governo di dare certezza anche a questo termine.

E' stata **pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 6 maggio** la **Direttiva Europea 2014/55/EU**, che entrerà **in vigore il prossimo 26 maggio**. Si tratta di una direttiva contenente **norme sulla fatturazione elettronica europea**. La direttiva contiene due importanti novità: la fattura elettronica dovrà avere un **contenuto standardizzato nel caso di appalti pubblici** per consentire un utilizzo limitato a livello europeo di formati diversi; la particolare modalità di certificazione dei corrispettivi prevista per le pubbliche amministrazioni dovrà essere estesa a tutte le stazioni appaltanti e ai concessionari.

OGGETTO: Il decreto salva Roma-ter dopo la conversione in legge

Il **D.L. n. 16/2014**, contenente disposizioni urgenti in materia di finanza locale e misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche, **ha concluso il suo iter parlamentare ed è diventato legge**.

La versione finale conferma la maggior parte delle novità introdotte con il D.L. 16/2014, mentre **tra le novità si segnalano:**

- ◆ l'ulteriore proroga al 31.05.2014 della definizione agevolata dei ruoli;
- ◆ la modifica alle modalità e termini di versamento della TARI e della TASI.

LE NOVITÀ FISCALI DEL DECRETO SALVA ROMA-TER CONVERTITO IN LEGGE	
<p>ESCLUSIONE DEI TERRENI AGRICOLI DALLA TASI (art. 2, comma 1, lett. f del D.L. 16/2014 convertito in L. 68/2014)</p>	<p>È confermata l'esclusione dei terreni agricoli dalla Tasi.</p> <p>La modifica, apportata al testo della finanziaria 2014 elimina il riferimento alle "aree scoperte" che aveva generato il dubbio circa l'assoggettamento o meno all'imposta in esame dei terreni agricoli.</p>
<p>SOGGETTE A TASI LE AREE SCOPERTE PERTINENZIALI E LE AREE COMUNI CONDOMINIALI (art. 2, comma 1, Lett. g del D.L. 16/2014 conv. in L. 68/2014)</p>	<p>È confermato l'assoggettamento alla Tasi delle:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative; ◆ aree comuni condominiali ex art. 1117, C.c., non detenute o occupate in via esclusiva; <p>che prima erano escluse dalla tassazione.</p>
<p>TASI IN MISURA PIENA PER LE SUPERFICI ECCEDENTI IL NORMALE RAPPORTO TRA PRODUZIONE DEI RIFIUTI E SUPERFICIE STESSA (art. 2, comma 1, Lett. h del D.L. 16/2014 conv. in L. 68/2014)</p>	<p>È confermata l'eliminazione della norma della finanziaria 2014 nella parte in cui prevedeva la possibilità, per i Comuni, di disporre, tramite Regolamento, eventuali riduzioni/esenzioni tariffarie per le "superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa". Ciò comporta che d'ora in poi a tale fattispecie l'imposta si applica in misura piena.</p> <p>Rimane invece la possibilità per il Comune di prevedere riduzioni/esenzioni nel caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ abitazioni con unico occupante, ◆ abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, ◆ locali diversi dalle abitazioni e aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, ◆ abitazioni occupate da soggetti che risiedono / dimorano all'estero per più di 6 mesi all'anno,

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ fabbricati rurali ad uso abitativo.
<p>NUOVE IPOTESI DI ESENZIONE DALLA TASI</p> <p>(art. 1, comma 3 del D.L. 16/2014 conv. in L. 68/2014)</p>	<p>Sono confermate le nuove fattispecie di esenzione dalla Tasi per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ gli immobili posseduti dallo Stato, Regioni, Province, Comuni, comunità montane, consorzi fra enti, enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; ◆ fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; ◆ fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis, DPR n. 601/73; ◆ fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze; ◆ fabbricati di proprietà della Santa Sede ex artt. da 13 a 16 del Trattato Lateranense; ◆ fabbricati appartenenti a Stati esteri ed organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; ◆ immobili utilizzati da enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, ecc. Al riguardo la norma precisa che: <ul style="list-style-type: none"> ✓ l'esenzione è riconosciuta soltanto per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento delle predette attività nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a), Legge n. 222/85 con modalità non commerciali; ✓ per gli immobili utilizzati sia per l'attività commerciale che quella istituzionale, l'esenzione <i>"va applicata solo alla frazione di unità destinata all'attività non commerciale"</i>. Per la parte restante dell'immobile, adibita all'attività commerciale, vanno applicate le disposizioni di cui all'art. 2, commi 41, 42 e 44, DL n. 262/2006 (autonomo accatastamento). Se non è possibile individuare la frazione di unità destinata all'attività non commerciale, l'esenzione va applicata in proporzione all'utilizzazione non commerciale come risultante da apposita dichiarazione. <p>Il testo del decreto convertito in legge ha aggiunto queste ulteriori fattispecie di esenzione dalla Tasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ rifugi alpini non custoditi; ◆ punti d'appoggio e bivacchi.

<p style="text-align: center;">SUPERAMENTO DELL'ALIQUOTA MASSIMA PER IL 2014</p> <p>(art. 1, comma 1 lett. a del D.l. 16/2014 conv. in L. 68/2014)</p>	<p>La finanziaria 2014 ha stabilito che l'aliquota di base della TASI è l'1% e che il Comune, con specifica delibera, può:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ ridurla fino all'azzeramento; ◆ determinarla rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota IMU massima statale al 31.12.2013 (così, ad esempio, per le abitazioni secondarie non può superare il 10,6%). Per il 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5% (per i fabbricati rurali non può essere superiore all'1%). <p>Il decreto salva- Roma ter, come confermato nella sua conversione in legge 68/2014, ha integrato tale norma, prevedendo che solo per il 2014 sia ammesso il superamento dei predetti limiti in termini di aliquota massima, per un ammontare comunque non superiore allo 0,8%. Il superamento è possibile a condizione che, per le abitazioni principali e le unità immobiliari ad essa equiparate, siano previste detrazioni d'imposta o altre misure, <i>"tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti o inferiori¹ a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del ... citato decreto-legge n. 201, del 2011"</i>.</p> <p>L'aliquota massima della TASI per il 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per l'abitazione principale può essere elevata dal 2,5% al 3,3% (2,5+0,8); ◆ per gli altri immobili può essere elevata dal 10,6% all' 11,4% (10,6+0,8).
<p style="text-align: center;">DIVERSE MODALITÀ DI PAGAMENTO PER TASI E TARI</p> <p>(art. 1, comma 1, lett. b del D.l. 16/2014 conv. in L. 68/2014)</p>	<p>Il decreto salva Roma-ter, dopo l'iter di conversione in legge 68/2014, riscrive le modalità di pagamento della Tasi e della Tari, rispetto a quanto indicato nella precedente versione del d.l. 16/2014.</p> <p>È confermato che il versamento della TASI va effettuato tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ mod. F24; ◆ apposito bollettino di c/c/p; <p>e che quello della TARI e della tariffa di natura corrispettiva (eventualmente prevista in luogo della TASI) va effettuato tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ mod. F24; ◆ apposito bollettino di c/c/p; ◆ c o n altri mezzi (servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancario e postale come, ad esempio, MAV e RID). <p>È stato previsto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ solo per la TARI (non più anche per la TASI) spetta al Comune individuare i termini di pagamento prevedendone almeno due a scadenza semestrale e in modo differenziato rispetto alla TASI; ◆ l a TASI va versata in due rate scadenti il 16.6 ed il 16.12 (ex art. 9, comma 3, D.Lgs. n. 23/2011); ◆ è possibile versare la TASI e la TARI in unica soluzione entro il 16.6. <p>Con riferimento alla TASI è stato previsto inoltre che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l a prima rata va calcolata utilizzando l'aliquota e le detrazioni dei 12

¹ Le parole "o inferiori" sono state aggiunte in sede di conversione in legge 68/2014.

	<p>mesi dell'anno precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il saldo va calcolato a conguaglio sulla base delle delibere e regolamenti pubblicati dal Comune alla data del 28.10 di ciascun anno sul sito Internet del MEF. A tal fine il Comune entro il 21.10 deve inserire le delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni ed i correlati regolamenti nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale". In caso di mancata pubblicazione delle suddette delibere/regolamenti entro il 28.10 "si applicano gli atti adottati per l'anno precedente". <p>Per il primo anno di applicazione (2014) è necessario distinguere in base alla tipologia dell'immobile:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ diverso dall'abitazione principale: <ul style="list-style-type: none"> ✓ la prima rata è determinata utilizzando l'aliquota base dello 0,1‰, se il Comune non ha deliberato una diversa aliquota entro il 31.5.2014; ✓ il saldo va determinato sulla base di quanto deliberato dal Comune; ◆ adibito ad abitazione principale, la TASI va versata in unica soluzione entro il 16.12.2014, salvo il caso di pubblicazione, entro il 31.5.2014 sul citato sito Internet, della delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni. <p> Il Governo e la maggioranza stanno lavorando per spostare a dicembre il versamento dell'acconto TASI di giugno nei Comuni che non inviano entro il 23 maggio le delibere al dipartimento Finanze, chiamato a pubblicare la decisione locale entro il 31 maggio. Se così fosse verrebbe esteso a tutti gli immobili quanto già previsto per l'abitazione principale dalla legge di conversione del decreto «salva-Roma» ter.</p>
<p>UTILIZZO DELLE SUPERFICI CATASTALI PER LA TARI</p> <p>(art. 2, comma 1 lett. d-bis del D.l. 16/2014 conv. in L. 68/2014)</p>	<p>Al comma 1 dell'art. 2 del D.l. 16/2014, convertito in legge 68/2014, è stata aggiunta la lett. d-bis) che fissa la decorrenza dell'utilizzo delle superfici catastali ai fini del calcolo della TARI dall'1.1 successivo all'emanazione dell'apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta attuazione della cooperazione tra l'Agenzia e i Comuni.</p>
<p>STOP ALL'ESENZIONE DALLA TARI PER I RIFIUTI SPECIALI</p> <p>(art. 2, comma 1 lett. e, e-quater del D.l. 16/2014 conv. in L. 68/2014)</p>	<p>Per i soggetti che smaltiscono in proprio i rifiuti speciali assimilati, al posto dell'esenzione dalla TARI, è prevista la possibilità da parte del Comune, mediante proprio regolamento, di ridurre la quota variabile del tributo in proporzione alle quantità di rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo da parte del produttore, direttamente o per tramite di soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento sono individuate anche le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili ed i magazzini di materie prime e merci ai quali si estende il divieto di assimilazione.</p> <p>Il testo di conversione del D.l. 16/2014 ha infatti modificato il contenuto dell'art. 2 comma 1 lett. e) e ha abrogato il comma 661 della Finanziaria 2014.</p>
<p>DELIBERE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF</p>	<p>È stata disposta la validità per il 2013 delle delibere istitutive/modificative dell'addizionale comunale IRPEF approvate entro il 31.12.2013, in deroga</p>

(art. 1, comma 1-bis del D.l. 16/2014 conv. in L. 68/2014)	a quanto previsto all'art. 14 comma 8 del D.lgs. 23/2011.
<p style="text-align: center;">IMU</p> <p>(art. 1, comma 1 lett. c-bis e art. 2 comma 1-bis del D.l. 16/2014 conv. in L. 68/2014)</p>	<p>È stato inserita la nuova lett. c-bis) all'art. 1 comma 1 secondo cui dal 2013 l'IMU sugli immobili in multiproprietà, ex art. 69, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 206/2005, è versata dall'amministratore dell'immobile il quale può <i>“prelevare l'importo necessario ... dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale”</i>.</p> <p>Inoltre, all'art. 2 è stato inserito il comma 1-bis che abroga la disposizione di legge (comma 12-bis dell'art. 1 DL n. 133/2013) che prevedeva la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata IMU 2013 qualora la differenza fosse versata entro il 24.1.2014.</p> <p>L'analoga esimente è prevista dall'art. 1, comma 728, Finanziaria 2014 in base al quale il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per la prima rata dell'IMU 2014 (16.6.2014).</p>
<p style="text-align: center;">WEB TAX</p> <p>(art. 2, comma 1 lett. a del D.l. 16/2014 conv. in L. 68/2014)</p>	<p>La finanziaria 2014 aveva introdotto la c.d. web tax, introducendo al d.p.r. 633/72 il nuovo articolo 17-bis secondo cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i soggetti passivi IVA avrebbero dovuto effettuare gli acquisti di pubblicità on-line nonché di link sponsorizzati, anche attraverso centri media e operatori terzi, da soggetti titolari di partita IVA in Italia; ◆ gli spazi pubblicitari on-line e i link sponsorizzati sulle pagine dei risultati dei motori di ricerca visualizzabili in Italia durante la visita ad un sito Internet o la fruizione di un servizio on-line avrebbero dovuto essere acquistati esclusivamente da soggetti titolari di partita IVA in Italia. Ciò anche se l'operazione di compravendita era effettuata tramite centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti. <p>Con questa norma si voleva obbligare le società che acquistano e vendono pubblicità online (ad esempio Google) ad aprire una partita Iva italiana, in modo che le vendite realizzate in Italia fossero fatturate nel nostro Paese, con il conseguente ritorno di gettito. Al momento, invece, le leggi europee consentono a queste società di avere una sola sede legale in Europa e di poter registrare tutti i loro ricavi presso quella sede, senza doverne aprire una in ogni stato europeo in cui siano presenti.</p> <p>L'applicazione di questa disposizione è stata successivamente prorogata al 1° luglio 2014 dal c.d. Decreto salva Roma-bis (art. 1 comma 1 del D.l. 151/2013), non convertito in legge.</p> <p>Il decreto salva Roma-ter (art. 2 comma 1 lett. a del D.l. 16/2014), convertito in L. 68/2014, conferma l'eliminazione della norma; rimangono invece applicabili le altre disposizioni in materia di web tax (di cui ai commi 177 e 178 Finanziaria 2014) per cui permane l'obbligo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per le società che operano nel settore della raccolta di pubblicità on-line e dei servizi ad essa ausiliari di utilizzare <i>“indicatori di profitto diversi da quelli applicabili ai costi sostenuti per lo svolgimento della propria attività, fatto salvo il ricorso alla procedura di ruling di standard internazionale”</i>;

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ di effettuare il pagamento dell'acquisto di pubblicità on-line e di servizi ad esso ausiliari esclusivamente mediante bonifico bancario / postale dal quale devono risultare i dati identificativi del beneficiario, o con altri strumenti idonei alla tracciabilità delle operazioni.
<p>POSTICIPATA LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO</p> <p>(art. 2, comma 1 lett. c, c-bis, c-ter, e d del D.l. 16/2014 conv. in L. 68/2014)</p>	<p>La Finanziaria 2014 ha previsto che il contribuente possa estinguere, senza interessi, il debito risultante dai ruoli emessi dagli Agenti della riscossione entro il 31.10.2013, tramite il pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ di quanto iscritto a ruolo ovvero dell'ammontare residuo; ◆ dell'aggio a favore degli Agenti della riscossione (ex art. 17, D.Lgs. n. 112/1999). <p>La definizione agevolata è riconosciuta anche per gli avvisi di accertamento esecutivi emessi dalle Agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31.10.2013, mentre non è ammessa per le somme dovute a seguito di sentenza di condanna della Corte dei Conti.</p> <p>In base al testo originario della finanziaria per perfezionare la definizione agevolata bisognava versare integralmente quanto dovuto entro il 28.02.2014. Tale scadenza, originariamente posticipata al 31.03.2014, ad opera del D.l. 16/2014, è stato ulteriormente prorogato al 31.05.2014 con la conversione in legge del decreto.</p> <p>Il D.l. 16/2014 aveva posticipato anche il termine della sospensione della riscossione delle somme iscritte a ruolo, portandolo dal 15.03 al 15.04.2014. Dopo l'iter di conversione in L. 68/2014, il termini sono stati ulteriormente differiti al 15.06.2014.</p>
<p>DETRAZIONE MOBILI NEL LIMITE DELLE SPESE SOSTENUTE PER I LAVORI DI RECUPERO</p> <p>(art. 1, comma 139 della L. 147/2013)</p>	<p>La Finanziaria 2014 ha prorogato al 31.12.2014 la detrazione IRPEF per le spese sostenute per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di ristrutturazione, nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni).</p> <p>L'agevolazione spetterà, quindi, per le spese sostenute dal 06.06.2013 al 31.12.2014, su un ammontare massimo di spesa non superiore a € 10.000 e nella percentuale del 50%.</p> <p>La legge aveva previsto anche un ulteriore limite alla detrazione dei mobili/elettrodomestici, ossia che la spesa per i mobili da portare in detrazione non potesse superare l'importo sostenuto per i lavori di ristrutturazione. Questo significava, ad esempio, che se si spendono 500 Euro per manutenzione straordinaria l'importo massimo agevolabile è 500 Euro.</p> <p>Tale disposizione però è stata abrogata dall'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 151 del 30.12.2013 (pubblicato nella <i>Gazzetta ufficiale</i> n. 304 del 30.12.2013), mai convertito in legge.</p> <p>Nel decreto salva Roma ter convertito in legge tale disposizione non è stata riproposta, con la conseguenza che torna applicabile quanto previsto dalla Finanziaria 2014.</p> <p>Pertanto, l'agevolazione non trova soltanto il limite di spesa di € 10.000 ma anche quello delle spese dei lavori di recupero effettuati sull'immobile.</p>



A tal proposito **è il caso di segnalare**, tuttavia, **che è stato presentato (ed approvato per ora al Senato) un emendamento al D.L. n. 47/2014** (c.d. decreto casa) **in cui si chiede la soppressione del limite di spesa dei lavori di ristrutturazione**. Se ciò dovesse essere confermato, resterebbe il limite massimo agevolabile di 10mila euro indipendentemente dall'importo complessivo dei lavori di ristrutturazione.

INFORMAZIONE FISCALE

OGGETTO: La sanatoria delle cartelle prorogata al 31.05.2014

Con la conversione in legge del D.l. 16/2014 (c.d. salva Roma-ter) è stato ulteriormente posticipato al **31.05.2014** il **termine** entro cui avvalersi della **definizione agevolata dei ruoli**.

Entro il 31 ottobre, anziché entro il 30 giugno, **Equitalia trasmetterà agli Enti** interessati l'**elenco dei soggetti che hanno pagato, e informerà** tramite posta ordinaria **coloro che hanno effettuato il versamento**.

Inoltre è stata posticipata al 15 giugno (anziché al 15 aprile) la sospensione della riscossione dei debiti interessati dalla definizione agevolata.

LE MODALITA' PER ADERIRE ALLA SANATORIA

**AMBITO DI
APPLICAZIONE**

La sanatoria riguarda le **cartelle esattoriali e gli avvisi esecutivi** relativi a **crediti contestati da parte di:**

- ◆ **uffici statali** (Ministeri, Prefetture, Commissioni tributarie ecc...);
- ◆ **agenzie fiscali** (Agenzia delle Entrate, del Demanio, del Territorio, delle Dogane e dei Monopoli);
- ◆ **enti locali** (Regioni, Province, Comuni);

affidati in riscossione ad Equitalia **fino al 31 ottobre 2013**.

Con il comunicato stampa del 7.5.2014 Equitalia ha ribadito che **rientrano nell'agevolazione:**

- ◆ **le entrate erariali** come l'Irpef e l'Iva,
- ◆ **limitatamente agli interessi di mora** anche le entrate non erariali come il **bollo dell'auto e le multe** per violazione al codice della strada elevate da Comuni e Prefetture.

Sono esclusi, invece:

- ◆ le **somme** da riscuotete **per effetto di sentenze** di condanna della **corte dei conti** (sul sito internet di Equitalia è presente un [elenco dei "codici tributo riconducibili a sentenze della Corte dei Conti che non sono definibili"](#));
- ◆ le **somme dovute agli enti previdenziali** (Inps, Inail);
- ◆ i **tributi locali non riscossi da Equitalia**;
- ◆ le **richieste di pagamento di enti diversi** da Agenzie fiscali, uffici statali, enti locali (sul sito internet di Equitalia è presente un [elenco degli "Enti per i quali è possibile la definizione agevolata"](#)).

Con il comunicato stampa del 7.5.2014 Equitalia ha precisato che:

- ◆ **la definizione agevolata si applica anche in presenza di rateizzazione, sospensioni giudiziali o altre situazioni particolari;**

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ per capire se i tributi inseriti nella cartella/avviso rientrano nella definizione agevolata, occorre: <ul style="list-style-type: none"> ✓ prendere visione della propria situazione debitoria; ✓ verificare la data in cui le somme dovute sono state affidate all'agente della riscossione; ✓ verificare il tipo di atto ricevuto. <p>Tali informazioni sono contenute nell'estratto di ruolo che si può chiedere agli sportelli Equitalia.</p>
<p>COME ADERIRE ALLA SANATORIA</p>	<p>L'attivazione della procedura non parte dall'agente della riscossione ma dal contribuente, che dovrà prima di tutto verificare la propria situazione, consultando le informazioni riportate nell'estratto di ruolo, che può essere chiesto presso gli sportelli di Equitalia.</p> <p>Per tutte le cartelle che rientrano nell'agevolazione non si dovranno pagare gli interessi di mora/interessi per ritardata iscrizione a ruolo.</p> <p>Perché l'agevolazione sia conclusa occorre versare l'intero importo dovuto in un'unica soluzione entro il 31.05.2014 (si segnala al riguardo che, sebbene non esplicitato dalla normativa di riferimento, lo scadenario pubblicato on line sul sito dell'Agenzia delle Entrate riporta come scadenza il 3 giugno in luogo del 31 maggio, cadendo il 31 maggio di sabato).</p> <p>Il pagamento può essere effettuato presso tutti gli sportelli di Equitalia e negli uffici postali tramite il bollettino F35, indicando nel campo "eseguito da" la dicitura "Definizione Ruoli - L.S. 2014". Ai fini di una corretta ricezione del pagamento, Equitalia consiglia di utilizzare un differente bollettino F35, completo di codice fiscale, per ciascuna delle cartelle/avvisi che si vuole pagare in forma agevolata.</p> <p>Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 31.05.2014 e la registrazione delle relative operazioni, la riscossione dei carichi inclusi nei ruoli interessati dalla sanatoria resta sospesa fino al 15.06.2014, e per il corrispondente periodo sono Entro il 31 ottobre Equitalia comunicherà l'avvenuta estinzione del debito, mediante posta ordinaria, ai contribuenti che pagheranno entro il termine previsto.</p>

OGGETTO: Il diritto camerale annuale 2014 e le nuove regole sanzionatorie

Il **Ministero dello Sviluppo Economico**, con la **Circolare n. 201237 del 05.12.2013**, ha definito gli **importi del diritto annuale** dovuto alla Camera di Commercio per il **2014**. Si tratta degli stessi **importi previsti per il 2013**, confermando quindi per il quarto anno consecutivo gli importi previsti per il 2011 dal Decreto interministeriale del 21.04.2011.

Il versamento dovrà avvenire, per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, entro il **16 giugno 2014**, con possibilità di posticipare il pagamento al **16 luglio applicando** però la **maggiorazione dello 0,40%**.

Con riguardo alle regole sanzionatorie, si deve tenere conto della nuova posizione adottata dal Ministero dello Sviluppo economico con la **nota n. 172574 del 22 ottobre 2013**, in cui si è precisato che le **regole sanzionatorie** previste per le **violazioni** relative al pagamento del **diritto annuale** devono intendersi ora **uniformate a** quelle previste per i **tributi erariali** e chiarite dalla **Circolare n. 27/E/2013 dell' Agenzia delle Entrate**.

IL DIRITTO CAMERALE ANNUALE 2014	
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	<p>L'art. 18, commi 4 e 5, Legge n. 580/1993, come modificato dall'art. 1, comma 19, D. Lgs. n. 23/2010, stabilisce che il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, aggiorna, in caso di variazioni significative del fabbisogno finanziario delle Camere di Commercio, la misura del diritto annuale dovuto ad esse da parte delle imprese iscritte o annotate nei registri di cui all'art. 8 della Legge n. 580/1993.</p> <p>Con la Circolare n. 201237 del 05.12.2013, il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito gli importi del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio per il 2014, confermando quelli stabiliti per il 2013, per il 2012 e anche per il 2011, ovvero quelli previsti dal Decreto interministeriale del 21.04.2011. Di conseguenza, la nota non verrà seguita da un Decreto ministeriale.</p> <p>Si precisa che le misure fissate dal Ministero possono essere, comunque, aumentate (nella percentuale massima del 20%) dalle singole Camere di Commercio. Si consiglia, pertanto, di verificare prima presso la propria Camera di Commercio l'eventuale presenza di tale maggiorazione.</p>

<p>SOGGETTI INTERESSATI</p>	<p>Sono tenuti al pagamento del diritto annuale 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ tutte le imprese che al 01.01.2014 risultano iscritte o annotate nel Registro delle Imprese (comprese: quelle in amministrazione straordinaria, almeno fino a quando viene autorizzato l'esercizio dell'impresa; quelle in liquidazione volontaria; quelle rese inattive dopo l'iscrizione nel Registro delle imprese) e quelle che si iscrivono nel corso del 2014; ◆ i soggetti iscritti solo nel Rea (Repertorio economico amministrativo), come le associazioni e gli enti no profit, fino al 2010 esclusi dal pagamento del diritto annuale e divenuti poi dal 2011 soggetti obbligati. 	
<p>SOGGETTI ESCLUSI</p>	<p>Sono esonerati dal pagamento del diritto annuale 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le imprese che, al 31.12.2013, risultano fallite o in liquidazione coatta amministrativa, salvo l'esercizio provvisorio dell'attività (le imprese soggette alle altre procedure concorsuali non sono esonerate dal pagamento del diritto annuale); ◆ le imprese individuali che hanno cessato l'attività entro il 31.12.2013 purché abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30.01.2014; ◆ le società e gli altri soggetti collettivi che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31.12.2013, purché abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle imprese entro il 30.01.2014; ◆ le cooperative che alla data del 31.12.2013 sono state sciolte per effetto di un provvedimento dell'Autorità Governativa². 	
<p>SOGGETTI DESTINATARI DEL TRIBUTO</p>	<p>Il diritto annuale 2014 deve essere versato alla Camera di Commercio territorialmente competente, ossia in base alla Provincia in cui è ubicata la sede legale dell'impresa alla data del 01.01.2014 (per quelle che si iscrivono in corso d'anno si fa riferimento alla data d'iscrizione).</p>	
	<p>CASI PARTICOLARI</p>	
	<p>TRASFERIMENTO DELLA SEDE PRESSO ALTRA PROVINCIA</p>	<p>Il diritto annuale è dovuto alla Camera di Commercio nella cui Provincia è ubicata la sede legale al 01.01.2014.</p>
<p>UNITÀ LOCALI O SEDI SECONDARIE UBICATE IN PROVINCE DIVERSE DA QUELLA DELLA SEDE PRINCIPALE</p>	<p>Il diritto annuale deve essere versato alla Camera di Commercio di ciascuna unità locale/sede secondaria.</p>	
<p>DIRITTO DOVUTO IN MISURA FISSA</p>	<p>IMPRESE INDIVIDUALI ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE</p>	<p>€ 200</p>
	<p>IMPRESE INDIVIDUALI ISCRITTE/ANNOTATE NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE</p>	<p>€ 88</p>

² Ex art. 2545-septiesdecies, c.c.

		Scaglioni di fatturato IRAP 2013		Importi dovuti in base agli scaglioni di fatturato
		Da Euro	A Euro	
DIRITTO DOVUTO IN MISURA PROPORZIONALE	SOCIETÀ DI PERSONE SOCIETÀ DI CAPITALI COOPERATIVE CONSORZI	0	100.000,00	€ 200,00
		100.000,01	250.000,00	€ 200 + 0,015% della parte eccedente € 100.000
		250.000,01	500.000,00	€ 222,50 + 0,013% della parte eccedente € 250.000
		500.000,01	1.000.000,00	€ 255 + 0,010% della parte eccedente € 500.000
		1.000.000,01	10.000.000,00	€ 305 + 0,009% della parte eccedente 1.000.000
		10.000.000,01	35.000.000,00	€ 1.115 + 0,005% della parte eccedente € 10.000.000
		35.000.000,01	50.000.000,00	€ 2.365 + 0,003% della parte eccedente € 35.000.000
		50.000.000,01		€ 2.815 + 0,001% della parte eccedente € 50.000.000 (fino ad un massimo di € 40.000)
		DIRITTO DOVUTO IN MISURA FISSA IN VIA TRANSITORIA	SOCIETÀ TRA AVVOCATI	Misura prevista per il 1° scaglione di fatturato: € 200 (in via transitoria)
SOCIETÀ SEMPLICE NON AGRICOLA				
SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA ³	50% della misura prevista per il 1° scaglione di fatturato: € 100 (in via transitoria)			

³ La nota n. 261118 del 21.12.2012 del Ministero dello Sviluppo Economico precisa che, ai fini della determinazione del diritto annuale, sono considerate "agricole" le società semplici iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese come "imprese agricole/imprenditori agricoli", anche se nella denominazione della società non è esplicitamente contenuta l'indicazione "società agricola".

	SOGGETTI ISCRITTI AL REA	€ 30 (in via transitoria)
NUOVE IMPRESE ISCRITTE NEL 2014	IMPRESE INDIVIDUALI ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE	Versamento dei diritti fissi con gli importi sopra indicati per tali categorie (rispettivamente: € 200, € 88, € 30) entro 30 g g .dalla domanda di iscrizione o annotazione, mediante modello F24 o direttamente allo sportello camerale
	IMPRESE INDIVIDUALI ISCRITTE/ANNOTATE NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE	
	SOGGETTI ISCRITTI AL REA	
	ALTRE IMPRESE (QUELLE NORMALMENTE TENUTE AL DIRITTO ANNUALE IN MISURA PROPORZIONALE)	Misura prevista per il 1° scaglione di fatturato (€ 200), da versare entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione , mediante modello F24 o direttamente allo sportello camerale
UNITA' LOCALI	Le imprese che operano anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, un diritto annuale pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di € 200.	
UNITA' LOCALI E SEDI SECONDARIE DI IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO	UNITÀ LOCALI SITUATE IN ITALIA DI IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO	€ 110
	SEDI SECONDARIE IN ITALIA DI IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO	€ 110
TERMINI DI VERSAMENTO	In base a quanto stabilito dall' art. 8, Decreto interministeriale n. 359 dell'11.05.2011 , il diritto annuale camerale deve essere versato, in unica soluzione , mediante modello F24 e con possibilità di compensazione , entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi , ovvero: <ul style="list-style-type: none"> ◆ entro il 16 giugno per le imprese individuali e le società di persone; ◆ entro il giorno 16 del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per le persone giuridiche il cui termine di approvazione del bilancio è fissato entro i 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio; ◆ entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio per i soggetti che approvano il bilancio oltre il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio; se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere approvato. <p>E' possibile effettuare il pagamento entro i 30 giorni successivi dalla scadenza ordinaria (quest'anno, quindi, dal 17 giugno al 16 luglio 2014) con l'applicazione di una maggiorazione dello 0,40%.</p>	
	TERMINI DI VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE CCIA 2014	
	16.06.2014	senza maggiorazione
	Dal 17.06.2014 al 16.07.2014	con maggiorazione dello 0,40%

<p>MODALITA' DI VERSAMENTO</p>	<p>Il versamento deve essere effettuato mediante Modello F24, indicando, all'interno della "sezione <i>Imu ed altri tributi locali</i>", il codice tributo 3850 e, come "codice ente" la sigla della provincia della Camera di Commercio competente (es.: PD per Padova). Il tributo è compensabile con eventuali crediti vantati dal contribuente.</p>	
<p>SANZIONI</p>	<p>Il sistema sanzionatorio previsto in caso di tardivo o mancato pagamento del diritto annuale è stato esplicitamente regolato dal Decreto n. 54 del 27.01.2005 del Ministero delle Attività Produttive, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. In particolare:</p>	
	<p>TARDIVO VERSAMENTO (= quello effettuato entro 30 giorni dalla scadenza)</p>	<p>10%⁴</p>
	<p>OMESSO VERSAMENTO (= quello effettuato oltre il termine di 30 giorni, non effettuato o effettuato solo in parte - limitatamente all'importo non versato)</p>	<p>dal 30% al 100%⁵</p>
<p>LA QUESTIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO</p>	<p>Il contribuente che non ha provveduto al pagamento del diritto annuale nei termini fissati dalla legge ha la possibilità di sanare spontaneamente la violazione commessa attraverso l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13, D. Lgs. n. 472/1997. La questione del ravvedimento operoso del diritto annuale è, tuttavia, piuttosto discussa e problematica.</p> <p>La questione del ravvedimento operoso del diritto annuale, tuttavia, è stata sempre piuttosto discussa e problematica, sia con riguardo alla misura della sanzione ridotta, sia con riguardo a quando un versamento debba ritenersi "omesso".</p>	
<p>LA NUOVA POSIZIONE DEL MISE DOPO LA CIRCOLARE N. 27/E/2013 DELLE ENTRATE</p> <p>(nota MISE n. 172574 del 22.10.2013)</p>	<p>Dopo un lungo silenzio, con la nota n. 172574 del 22 ottobre 2013, il Ministero dello Sviluppo Economico è intervenuto a fornire chiarimenti in materia ed ha uniformato la propria posizione a quella espressa dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 27/E del 2 agosto 2013 sugli errati versamenti di tributi erariali da parte dei contribuenti.</p> <p>Questi in sintesi i nuovi criteri sanzionatori:</p>	
	<p>VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE NEL TERMINE "LUNGO" DEL 16 LUGLIO (con maggiorazione dello 0,40%)</p>	<p>VERSAMENTO "TEMPESTIVO" (NO TARDIVO)</p> <p>Se entro tale termine è versata solo una parte del diritto annuale → VERSAMENTO INSUFFICIENTE. La sanzione del 30% si applicherà solo sulla differenza non versata, cioè sulla differenza tra quanto versato e quanto dovuto (a titolo di imposta + maggiorazione).</p>

⁴ Art. 4, comma 2, D.M. n. 54/2005.

⁵ Art. 4, comma 3, D.M. n. 54/2005.

	TERMINE RAVVEDIMENTO DIRITTO ANNUALE	<p>RAVVEDIMENTO BREVE:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 30 giorni dal 16 giugno, se si è versato (parzialmente) entro il 16 giugno; ◆ 30 giorni dal 16 luglio, se si è versato (parzialmente) dopo il 16 giugno ma entro il 16 luglio con maggiorazione dello 0,40% <p>RAVVEDIMENTO LUNGO:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sempre 16 giugno dell'anno successivo. 	
	NUOVE IMPRESE E UNITA' LOCALI ISCRITTE IN CORSO D'ANNO	<p>TERMINE VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE = 30° GIORNO SUCCESSIVO ALL'ISCRIZIONE</p> <p>NO RAVVEDIMENTO → se versamento dopo il termine di cui sopra, ma entro i 30 giorni successivi: VERSAMENTO TARDIVO (sanzione 10%)</p>	
	SANZIONI RIDOTTE in caso di RAVVEDIMENTO DIRITTO ANNUALE	<p>RAVVEDIMENTO BREVE:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ entro 30 giorni dal 16 giugno, se si è versato (parzialmente) entro il 16 giugno; ◆ entro 30 giorni dal 16 luglio, se si è versato (parzialmente) dopo il 16 giugno ma entro il 16 luglio con maggiorazione dello 0,40%; <p>SANZIONE RIDOTTA = 3,75% (1/8 della sanzione minima del 30%)</p>	
		<p>RAVVEDIMENTO LUNGO:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sempre entro il 16 giugno dell'anno successivo. <p>SANZIONE RIDOTTA = 6% (1/5 della sanzione minima del 30%)</p>	
	RAVVEDIMENTO "PARZIALE" DEL DIRITTO ANNUALE	<p>Comunque EFFICACE (perfezionato) IN PROPORZIONE ALL'IMPORTO VERSATO</p>	
		<p>Sulla somma che residua, si applica la sanzione del 30%</p>	
APPLICAZIONE DEI NUOVI CRITERI da parte delle Camere di Commercio	RUOLI RESI ESECUTIVI DAL 23.10.2013	SI', SEMPRE	
	RUOLI RESI ESECUTIVI (cartelle notificate) PRIMA DEL 23.10.2013, ma NON DEFINITIVI (i termini per il ricorso non sono ancora trascorsi)	Su istanza del contribuente, RIDETERMINAZIONE DELLE SANZIONI	
	RUOLI RESI ESECUTIVI (cartelle notificate) PRIMA DEL 23.10.2013, e DEFINITIVI (i termini per il ricorso sono già trascorsi)	Su istanza del contribuente, VALUTARE L'OPPORTUNITA' DI UNA RIDETERMINAZIONE DELLE SANZIONI IN VIA DI AUTOTUTELA	

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

GLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO IN UNICO PF 2014

INTRODUZIONE

Anche quest'anno è possibile detrarre in dichiarazione le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Nel modello Unico PF 2014, in particolare, occorre compilare le sezioni IIIA e IIIB del quadro RP.

Le sezioni tengono conto delle novità introdotte dal D.L. n. 63/2013 (c.d. decreto Energia), che ha apportato alcune modifiche alla disciplina in esame.

Nella nostra consueta rubrica di aggiornamento, con una serie di domande e risposte, illustriamo come compilare il modello Unico PF 2014 per fruire della detrazione d'imposta in parola.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Qual è la misura della detrazione Irlpef per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio per il periodo d'imposta 2013?
2. La detrazione Irlpef per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio spetta anche per eventuali interventi antisismici?
3. Come va compilata la sezione III-A del Quadro RP del Modello UNICO PF 2014?
4. Come va compilata la sezione III-B del Quadro RP del Modello UNICO PF 2014?

CASI RISOLTI

1. Esempio pratico su compilazione Unico PF 2014 in caso di spese di ristrutturazione
2. Esempio pratico su compilazione Unico PF 2014 in caso di spese per interventi antisismici

DOMANDE E RISPOSTE

D.1 QUAL È LA MISURA DELLA DETRAZIONE IRPEF PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2013?

R.1 La **detrazione Irpef per interventi di recupero del patrimonio edilizio** è stata **prorogata dal D.L. n. 63/2013 fino al 31.12.2013** nella misura del **50%** (in luogo dell'ordinaria del 36%), con il **limite massimo agevolabile di 96.000 €** per ciascuna unità immobiliare. La detrazione spetta alla unità immobiliari residenziali e relative pertinenze, in **10 quote annuali di pari importo** a decorrere dall'anno di sostenimento delle spese.

D.2 LA DETRAZIONE IRPEF PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO SPETTA ANCHE PER EVENTUALI INTERVENTI ANTISISMICI?

R.2 Il D.L. n. 63/2013 ha introdotto una **detrazione Irpef del 65%** specifica per le **spese** relative agli interventi finalizzati all'adozione di **misure antisismiche⁶**, attivate a partire dal 5.8.2013, per gli edifici adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità⁷. La detrazione spetta per le **spese sostenute dal 04.08.2013 al 31.12.2013**, fino ad un **ammontare massimo di spesa non superiore a 96.000 € per unità immobiliare**.

D.3 COME VA COMPILATA LA SEZIONE III-A DEL QUADRO RP DEL MODELLO UNICO PF 2014?

R.3 Nella **sezione IIIA del modello Unico PF 2014** vanno indicate le **spese sostenute nel 2013**, o in anni precedenti (in modo da poter fruire del periodo di ripartizione delle rate), relative:

- ◆ alla **ristrutturazione di immobili**;
- ◆ all'**acquisto/assegnazione di immobili facenti parti di edifici ristrutturati** se l'acquisto o la ristrutturazione sono avvenute entro determinate date;
- ◆ le spese sostenute dal 4.8 al 31.12.2013 per **interventi relativi all'adozione di misure antisismiche** e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica;
- ◆ le spese sostenute dal 2004 al 2006 per gli **interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi**.

Per ogni anno e singola unità immobiliare va compilato uno specifico rigo.

	2006/2012/ antisismico nel 2013			Situazioni particolari							N. d'ordine immobile		
	Anno	Codice fiscale		(vedere istruzioni)	Codice	Anno	Ridetermina- zione rate	Numero rate				Importo rata	
	1	2	3	4	5	6	7	3	5	10	8	9	10
RP41													,00
RP42													,00
RP43													,00
RP44													,00
RP45													,00
RP46													,00
RP47													,00
RP48 TOTALE RATE				Detrazione 41%	1	Detrazione 36%	2	Detrazione 50%	3	Detrazione 65%	4		,00

Sezione III A
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione d'imposta del 36%, del 41%, del 50% o del 65%)

⁶ Art. 16-bis comma 1 lettera i) Tuir.

⁷ Zona 1 e zona 2 ex OPCM n. 3274 del 20.3.2003.

Ecco i dati da riportare nei righi **da RP41 a RP47, dalla colonna 1 alla colonna 10:**

1	Indicare l' anno di sostenimento della spesa	
2	Il campo va compilato solo se sono state sostenute spese nel:	
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 2006; ◆ 2012; ◆ 2013 per interventi di adozione di misure antisismiche. 	
	In tal caso occorre indicare i seguenti codici:	
	1	per spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006 (detrazione spettante 41%)
	2	per spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006, o in data antecedente al 1° gennaio 2006, e per spese sostenute dal 1° gennaio al 25 giugno 2012 (detrazione spettante 36%)
3	per spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre 2012 (detrazione spettante 50%)	
4	per spese sostenute dal 4 agosto al 31 dicembre 2013 per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità relative a costruzioni adibite ad abitazione principale o attività produttive (detrazione spettante 65%)	
3	Questo campo va compilato solo in questi specifici casi:	
	Interventi su singole unità abitative	<p>Per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, va indicato il codice fiscale del soggetto che ha inviato, eventualmente anche per conto del dichiarante, la comunicazione al Centro Operativo di Pescara (la colonna non va compilata se la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante). La sezione III B non va compilata.</p> <p>Per gli interventi iniziati dal 14.05.2011 la colonna 3 non va compilata, mentre va compilata la Sezione III B per le spese sostenute nel 2013</p>
	Lavori su parti comuni condominiali	I singoli condomini devono indicare il codice fiscale del condominio , e barrare la casella di colonna 2 "Condominio" di uno dei righi da RP51 a RP54, senza riportare i dati catastali identificativi dell'immobile.
	Interventi effettuati da società di persone e soggetti assimilati	I soci devono indicare il codice fiscale della società o ente .
	Acquisto o	Deve essere indicato il codice fiscale dell'impresa di

	assegnazione di immobili ristrutturati	costruzione o ristrutturazione o della cooperativa che ha effettuato i lavori.
4	Questa colonna va compilata solo in presenza dei seguenti casi particolari , in corrispondenza dei quali va indicato uno dei seguenti codici:	
	1	spese relative ad interventi iniziati in anni precedenti ed ancora in corso nell'anno
	3	interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi
	4	spese sostenute per l'acquisto o assegnazione di immobili che fanno parte di edifici ristrutturati
Le colonne 5, 6 e 7 devono essere compilate solo:		
<ul style="list-style-type: none"> ◆ dai contribuenti che hanno ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile nel 2013; ◆ dalle persone di età non inferiore a 75 o 80 anni che, con riferimento alle spese sostenute in anni precedenti al 2012, hanno rideterminato negli anni dal 2009 al 2011 il numero delle rate di detrazione 		
5	Indicare uno dei seguenti codici:	
	1	se il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da un soggetto che, avendo un'età non inferiore a 75 anni, aveva scelto di rateizzare ovvero aveva rideterminato la spesa in 3 o 5 rate
	2	se il contribuente ha compiuto 80 anni nel 2011 ed ha rideterminato nel medesimo anno in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva rideterminato in 5 rate;
	3	se il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da un soggetto che, avendo compiuto 80 anni nel corso dell'anno 2011 aveva rideterminato in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva già rideterminato in 5 rate
	4	se il contribuente nel 2013 ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da un soggetto che aveva ripartito la spesa, sostenuta in anni precedenti, in 10 rate. In questo caso non vanno compilate le colonne 6 e 7
6	Indicare l' anno in cui è stata effettuata la rideterminazione del numero delle rate . Se il contribuente ha riportato alla colonna 5 i codici "2" o "3", alla colonna 6 dovrà indicare l'anno della prima rideterminazione	
7	Indicare il numero delle rate (5 o 10) in cui è stata ripartita la detrazione nell'anno di sostenimento della spesa. La colonna 7: <ul style="list-style-type: none"> ◆ non deve essere compilata se il numero di rate residue è inferiore o uguale al numero delle rate previste per la rideterminazione (3 o 5); ◆ interessa solo se è stata compilata la colonna 6. 	
8	Indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2013 . Per le spese	

	sostenute nel 2013 va obbligatoriamente indicato il numero '1' nella casella relativa alla ripartizione della spesa in 10 rate.
9	Indicare l' importo di ciascuna rata delle spese sostenute . Tale importo si ottiene dividendo l'ammontare della spesa sostenuta per il numero delle rate relativo alla rateazione scelta nella colonna 8.
10	Va indicato un numero progressivo per identificare l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione (da riportare anche nella colonna 1 della seguente sezione III-B). Se sono stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso immobile e quindi sono stati compilati più righe della sezione III A, va riportato lo stesso numero d'ordine identificativo e va compilato un unico rigo nella sezione III-B. Gli interventi su parti comuni condominiali devono comunque essere individuati con uno specifico numero progressivo.

L'ultimo rigo della sezione IIIA, **RP48**, accoglie il **totale delle spese** indicate nei righe da RP41 a RP47, **suddiviso in 4 colonne:**

1	Detrazione 41%	somma degli importi indicati nei righe da RP41 a RP47 nei quali è compilata la colonna 2 con il codice "1".
2	Detrazione 36%	somma degli importi indicati nei righe da RP41 a RP47 nei quali: <ul style="list-style-type: none"> ◆ la colonna 2 non è compilata e l'anno indicato in col. 1 è diverso dal 2013; ◆ ovvero la col. 2 è compilata con il codice "2".
3	Detrazione 50%	somma degli importi indicati nei righe da RP41 a RP47 nei quali: <ul style="list-style-type: none"> ◆ la colonna 2 non è compilata e l'anno indicato in col. 1 è il 2013; ◆ ovvero la col. 2 è compilata con il codice "3".
4	Detrazione 65%	somma degli importi indicati nei righe da RP41 a RP47 nei quali la colonna 2 è compilata con il codice "4"

D.4 COME VA COMPILATA LA SEZIONE III-B DEL QUADRO RP DEL MODELLO UNICO PF 2014?

R.4 La **sezione III-B** del modello Unico PF 2014 contiene i **dati catastali degli immobili** e gli altri dati per fruire della detrazione **in merito agli interventi iniziati dal 2011**. La sezione deve essere compilata per le **spese sostenute nel 2013**, mentre per quelle sostenute nel 2011 e nel 2012 non è obbligatorio indicare nuovamente i dati identificativi degli immobili, se questi sono già stati riportati nelle dichiarazioni dei redditi presentate con riferimento a tali anni d'imposta. Se i righe disponibili non sono sufficienti va compilato un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello. Oltre alla presente sezione deve essere compilata anche la colonna 10 della precedente sezione III-A.

Sezione III B Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione del 36% o del 50% o del 65%	RP51	N. d'ordine immobile 1	Condominio 2	Codice comune 3	T/U 4	Sez. urb./comune catast. 5	Foglio 6	7	Particella 8	Subalterno 9
	RP52	N. d'ordine immobile 1	Condominio 2	Codice comune 3	T/U 4	Sez. urb./comune catast. 5	Foglio 6	7	Particella 8	Subalterno 9
	CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)					DOMANDA ACCATASTAMENTO				
Altri dati	RP53	N. d'ordine immobile 1	Condominio 2	Data 3	Serie 4	Numero e sottonumero 5	Cod. Ufficio Ag. Entrate 6	Data 7	Numero 8	Provincia Uff. Agenzia Entrate 9

Con l'aiuto di una tabella si riepilogano i dati da riportare nei rigi **da RP51 a RP53, dalla colonna 1 alla colonna 8:**

1	Indicare il numero progressivo che identifica l'immobile , indicato nella colonna 10 della Sezione III A del quadro RP. Nel caso in cui siano stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso immobile e quindi siano stati compilati più rigi della Sezione III A indicando lo stesso numero d'ordine nella colonna 10, nella presente sezione deve essere compilato un solo rigo.				
2	La colonna va barrata nel caso di interventi effettuati su parti comuni condominiali e non devono essere compilate le successive colonne dei rigi RP51 e RP53, relative ai dati catastali dell'immobile, in quanto tali dati saranno indicati dall'amministratore di condominio nel quadro AC della propria dichiarazione dei redditi. Nella colonna 3 della sezione III-A va riportato il codice fiscale del condominio.				
3	Indicare il codice catastale del comune dove è situata l'unità immobiliare.				
4	Indicare uno dei seguenti codici: <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>T</td> <td>se l'immobile è censito nel catasto terreni</td> </tr> <tr> <td>U</td> <td>se l'immobile è censito nel catasto edilizio urbano</td> </tr> </table>	T	se l'immobile è censito nel catasto terreni	U	se l'immobile è censito nel catasto edilizio urbano
T	se l'immobile è censito nel catasto terreni				
U	se l'immobile è censito nel catasto edilizio urbano				
5	Riportare le lettere o i numeri indicati nel documento catastale , se presenti. Per gli immobili siti nelle zone in cui vige il sistema tavolare indicare il codice "Comune catastale".				
6	Riportare il numero di foglio indicato nel documento catastale				
7	Riportare il numero di particella , indicato nel documento catastale.				
8	Riportare, se presente, il numero di subalterno indicato nel documento catastale.				

Il rigo **RP53 "Altri dati"** va compilato se:

- ◆ **i lavori sono effettuati dal conduttore (o comodatario)**, in questo caso devono essere indicati anche gli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato (colonne da 3 a 6 del rigo RP54);

3	Indicare la data di registrazione del contratto
4	Indicare il codice relativo alla modalità di registrazione:
3	registrazione del contratto presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate;

	3P	registrazione telematica tramite Siria e Iris;
	3T	registrazione telematica tramite altre applicazioni (Locazioni Web, Contratti online);
	3A e 3B	codici di serie in uso in passato presso gli uffici.
5	Indicare il numero e l'eventuale sottonumero di registrazione del contratto	
6	Indicare il codice identificativo dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato il contratto.	

- ◆ **l'immobile non è ancora stato censito** al momento di presentazione della dichiarazione, in questo caso devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento (colonne da 7 a 9 del rigo RP54).

7	Indicare la data di presentazione della domanda di accatastamento
8	Indicare il numero della domanda di accatastamento.
9	Indicare la sigla della Provincia in cui è situato l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stata presentata la domanda.

Le colonne 1 e 2 del rigo RP53 "Altri dati" sono come quelle dei rigi da RP51 a RP53.

CASI RISOLTI

C.1. ESEMPIO PRATICO SU COMPILAZIONE UNICO PF 2014 IN CASO DI SPESE DI RISTRUTTURAZIONE

S.1. La signora Anna ha sostenuto nel 2013 una spesa di 40.000 € per ristrutturare la propria abitazione; in sede di Unico PF 2014 Anna dovrà compilare così la sezione III A del quadro RP:

Sezione III A Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione d'imposta del 36%, del 41%, del 50% o del 65%)	2006/2012/antisismico nel 2013			Situazioni particolari												
	Anno	2	3	Codice fiscale	(vedere istruzioni)	Codice	Anno	Rideterminazione rate	Numero rate			Importo rata	N. d'ordine immobile			
					4	5	6	7	3	5	10	9	10			
RP41	2013												40.000/10	,00	10	
RP42														,00		
RP43														,00		
RP44														,00		
RP45														,00		
RP46														,00		
RP47														,00		
RP48 TOTALE RATE					Detrazione 41%								4.000			

E nella sezione III B Anna dovrà indicare i dati catastali dell'immobile.

C.2. ESEMPIO PRATICO SU COMPILAZIONE UNICO PF 2014 IN CASO DI SPESE DI INTERVENTI ANTISMICI

S.2. La signora Eleonora ha sostenuto a ottobre 2013 spese per 20.000 € per un intervento di messa in sicurezza statica della propria abitazione ricadente in una zona sismica ad alta pericolosità. Ecco come deve essere compilata la sezione III A del modello Unico PF 2014:

Sezione III A Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione d'imposta del 36%, del 41%, del 50% o del 65%)	2006/2012/antisismico nel 2013			Situazioni particolari												
	Anno	2	3	Codice fiscale	(vedere istruzioni)	Codice	Anno	Rideterminazione rate	Numero rate			Importo rata	N. d'ordine immobile			
					4	5	6	7	3	5	10	9	10			
RP41	2013												20.000/10	,00	10	
RP42														,00		
RP43														,00		
RP44														,00		
RP45														,00		
RP46														,00		
RP47														,00		
RP48 TOTALE RATE					Detrazione 41%								2.000			

La signora Eleonora deve compilare anche la sezione IIIB.

PRASSI DELLA SETTIMANA

LE CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare n. 9/E del 14 Maggio 2014

L'Agenzia fornisce nuove importanti indicazioni sul **bonus Irpef** introdotto dal **Decreto Renzi** (art. 1, D.L. n. 66/2014) dopo i primi chiarimenti forniti con la Circolare n. 8/E/2014. Nel nuovo documento di prassi, l'Agenzia afferma che **il bonus spetta anche per le prestazioni a sostegno del reddito**, come la cassa integrazione, l'indennità di mobilità e quella di disoccupazione. Viene, inoltre, specificato che, **nella verifica del limite reddituale non vanno conteggiati i premi di produttività** tassati con l'imposta sostitutiva del 10%.

Circolare n. 10/E del 14 Maggio 2014

L'Agenzia raccoglie all'interno della Circolare le **risposte fornite dai funzionari dell'Agenzia nel corso dell'incontro tenutosi a gennaio 2014**, a ridosso del varo della Legge di Stabilità 2014, **con la stampa specializzata** sulle principali novità fiscali.

LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risoluzione n. 50/E del 13 Maggio 2014

L'Agenzia istituisce i **codici tributo** per permettere, a i **titolari di attività con sede centrale fuori dal territorio della regione Sicilia ma che in esso possiedono stabilimenti e impianti**, di **riversare alla regione Sicilia una quota dell'Ires o dell'Irpef** e, in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi (decreto Mef 19 dicembre 2013).

Risoluzione n. 51/E del 13 Maggio 2014

L'Agenzia istituisce il **codice tributo "Z100"**, che dovrà essere indicato nel modello F24 da parte delle **micro e piccole imprese situate nelle zone franche urbane (Zfu) della provincia di Carbonia-Iglesias**, destinatarie delle **agevolazioni** previste dal fondo per favorire lo sviluppo economico e sociale di tali aree e quartieri degradati nelle città del Mezzogiorno. Il modello F24 dovrà essere

presentato esclusivamente attraverso i canali telematici Entratel e Fisconline, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

I COMUNICATI STAMPA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Comunicato stampa del **13 Maggio 2014**

L'Agenzia informa che sono stati pubblicati i dati del **Rapporto Immobiliare 2014**, lo studio annuale sul mercato delle abitazioni dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate (Omi) e dell'Associazione Bancaria Italiana (Abi). Dai dati emerge un **miglioramento nel 2013 della possibilità di accesso** delle famiglie italiane **all'acquisto di un'abitazione, ma continua il calo delle compravendite.**

Comunicato stampa del **14 Maggio 2014**

L'Agenzia rende noto che è stata pubblicata la **Circolare n. 9/E/2014**, contenente **ulteriori chiarimenti sul bonus Irpef** introdotto dal **Decreto Renzi** (art. 1, D.L. n. 66/2014), ad integrazione dei primi chiarimenti forniti con la Circolare n. 8/E/2014.

Comunicato stampa del **14 Maggio 2014**

L'Agenzia comunica che sono state pubblicate **sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate le liste provvisorie degli iscritti alla ripartizione 2014 del 5 per mille dell'Irpef** destinate agli enti del volontariato, della ricerca e dello sport. Anche quest'anno è confermato l'aumento delle richieste (3.468 domande in più rispetto a quelle presentate nel 2013).

Comunicato stampa del **15 Maggio 2014**

L'Agenzia informa che è disponibile **online**, sul proprio sito internet, la **versione definitiva di Gerico 2014**, il software per la compilazione degli studi di settore, **aggiornata con i correttivi "crisi"** (approvati con il Dm del 2 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2014).

LO SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL 16.05.2014 AL 03.06.2014

Venerdì 16 Maggio 2014	Per i contribuenti IVA con obbligo di liquidazione mensile/trimestrale che hanno ricevuto le dichiarazioni d'intento rilasciate da esportatori abituali e da intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, scade il termine per presentare la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute per le quali le operazioni effettuate senza applicazione di imposta sono confluite nella liquidazione con scadenza 16 maggio .
Venerdì 16 Maggio 2014	Termine per il versamento dell'IVA dovuta per il mese precedente per i contribuenti IVA mensili
Venerdì 16 Maggio 2014	Termine per il versamento dell'IVA dovuta per il secondo mese precedente per i contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, DPR 100/98
Venerdì 16 Maggio 2014	Termine per il versamento dell'IVA dovuta per il 1° trimestre 2014 (maggiorata dell'1%) per i contribuenti Iva trimestrali
Venerdì 16 Maggio 2014	Per i contribuenti Iva che hanno scelto il pagamento rateale del saldo Iva 2013 con versamento della 1° rata entro il 17.03.2014, termine per il versamento della 3° rata del saldo Iva 2013 risultante dalla dichiarazione annuale, con maggiorazione degli interessi dello 0,33% mensile
Venerdì 16 Maggio 2014	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente
Venerdì 16 Maggio 2014	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente

Venerdì 16 Maggio 2014	Termine per il versamento dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente
Venerdì 16 Maggio 2014	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente
Venerdì 16 Maggio 2014	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia o di collaborazione a progetto corrisposti nel mese precedente
Venerdì 16 Maggio 2014	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su rendite derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposte nel mese precedente
Venerdì 16 Maggio 2014	Versamento ritenute previdenziali INPS operate dai datori di lavoro o committenti dei rapporti di collaborazione sulle retribuzioni/compensi corrisposti nel mese precedente
Venerdì 16 Maggio 2014	Termine per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente
Venerdì 16 Maggio 2014	Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 aprile 2014 (ravvedimento operoso breve)
Venerdì 16 Maggio 2014	Versamento dell' imposta sulle transazioni finanziarie ("Tobin tax") effettuate nel mese precedente (Aprile 2014) da parte degli intermediari finanziari e dei notai che intervengono nelle operazioni, nonché da parte dei contribuenti che pongono in essere tali operazioni senza l'intervento di intermediari né di notai.
Venerdì 16 Maggio 2014	Per le imprese di assicurazione , versamento a titolo di acconto del 40% dell'imposta sulle assicurazioni dovuta per l'anno precedente (2013) provvisoriamente determinata, al netto di quella RC auto.

Martedì 20 Maggio 2014	Scade il termine per chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione nell' elenco degli "enti del volontariato"
Martedì 20 Maggio 2014	Scade il termine per chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione nell' elenco delle "associazioni sportive dilettantistiche"
Lunedì 26 Maggio 2014	Presentazione elenchi INTRASTAT delle cessioni e/o acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese precedente da parte degli operatori intracomunitari con obbligo mensile
Sabato 31 Maggio 2014	<p>Per i debitori di carichi inclusi in ruoli emessi dalle Agenzie Fiscali, da Uffici Statali, Regioni, Province e Comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, nonché per i contribuenti destinatari di avvisi di esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, scade il termine per avvalersi della possibilità di estinguere i ruoli mediante il pagamento, in unica soluzione, di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, e dell'aggio dovuto all'agente della riscossione, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'art. 20 del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 e degli interessi di mora previsti dall'art. 30 del medesimo D.P.R. n. 602/1973 (art. 1, commi 618-624, Legge n. 147/2013 - Legge di Stabilità 2014, come modificati dall'art. 2, lett. c), D.L. n. 16/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 68/2014).</p> <p>Si segnala al riguardo che, sebbene non esplicitato dalla normativa di riferimento, lo scadenario pubblicato on line sul sito dell'Agenzia delle Entrate riporta come scadenza il 3 giugno in luogo del 31 maggio, cadendo il 31 maggio di sabato.</p>
Martedì 3 Giugno 2014	Dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di aprile , dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12)
Martedì 3 Giugno 2014	Liquidazione e versamento dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente (aprile) da parte degli enti non commerciali

Martedì 3 Giugno 2014	Comunicazione mensile (aprile) degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di importo > € 500 rese e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. "black list"
Martedì 3 Giugno 2014	Comunicazione delle operazioni di acquisto da operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino annotate nei registri IVA nel mese precedente (Aprile 2014).
Martedì 3 Giugno 2014	Versamento, da parte delle imprese di assicurazione , dell' imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di Aprile 2014 , nonché gli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di Marzo 2014
Martedì 3 Giugno 2014	Presentazione, da parte delle imprese di assicurazione , della denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto (2013), su cui è dovuta l'imposta, distinti per categorie di assicurazioni
Martedì 3 Giugno 2014	Per le imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi , scade il termine per la presentazione delle denuncia mensile (Aprile 2014) relativa ai premi ed accessori incassati nel mese precedente
Martedì 3 Giugno 2014	Versamento dell' imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01.05.2014 o rinnovati tacitamente a decorrere dal 01.05.2014 e per i quali non si è optato per il regime della " cedolare secca "
Martedì 3 Giugno 2014	Presentazione al C.A.F. o ad un professionista abilitato del modello 730/2014 e della busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell'8 e del 5 per mille (Mod. 730-1) e della scheda per la destinazione del 2 per mille ai partiti politici .
Martedì 3 Giugno 2014	Consegna al dipendente o pensionato di copia del Modello 730/2014 elaborato e del prospetto di liquidazione (Modello 730-3) da parte dei sostituti d'imposta.

Martedì **3 Giugno 2014**

Pagamento della **tassa annuale sulle unità da diporto** (imbarcazioni e navi) **per il periodo 1° maggio 2014 - 30 aprile 2015.**
